



# *Comune di Padova*

## *REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)*

— ° ° ° —

*Approvato* con deliberazione consiliare n. 24 del 26 marzo 2007

*Modificato* con deliberazione consiliare n. 32 del 25/02/2008

*Modificato* con deliberazione consiliare n. 32 del 28/06/2012

*Modificato* con deliberazione consiliare n. 53 del 04/08/2014

## **Articolo 1**

### **ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, abbiano domicilio fiscale nel Comune di Padova. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dall'art. 1 del D. Lgs N. 360 del 1998, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della Legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n. 299 del 27.12.2006;

## **Articolo 2**

### **DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA**

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale, che non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1, comma 142, lett. A) della Legge n. 296 del 27.12.2006, è determinata nella misura di 0,7 punti percentuali;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, della citata Legge n. 296/2006;
3. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

## **Articolo 2bis**

### **ESENZIONI**

1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non supera l'importo di euro 15.000,00 (quindicimila).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 15.000,00 (quindicimila) l'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

## **Articolo 3**

### **VERSAMENTO**

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

## **Articolo 4**

### **RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.